

Comunicazione di maggio 2009. Contrasto all'usura.

La Banca d'Italia ha da sempre fornito collaborazione alle Autorità impegnate nella prevenzione e nella repressione di comportamenti illegali nel settore finanziario.

In tale quadro, si iscrive la sottoscrizione nel luglio 2007 dell'Accordo-Quadro volto a rendere più proficuo il rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione dell'usura e del racket e a incentivare l'utilizzo del Fondo di prevenzione previsto dall'art. 15 della legge n. 44/99 (cfr. messaggio n. 1217971 del 13.12.2007).

Come è noto, l'Accordo mira a promuovere iniziative volte a incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese e dei soggetti in momentanea difficoltà attraverso il contributo del sistema bancario, dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni antiracket e antiusura.

In tale contesto i Confidi si sono impegnati a svolgere in tempi rapidi l'iter di esame delle richieste di accesso ai fondi speciali antiusura.

Le banche aderenti hanno assicurato di assumere le decisioni sulle proposte di affidamento con rapidità, erogando con sollecitudine le somme relative; inoltre, le stesse si sono impegnate, in occasione della valutazione dei fidi in essere e/o di eventuali nuove richieste di fido, a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi o di usura e abbiano chiesto l'accesso al Fondo di Solidarietà.

Peraltro, dopo oltre un anno dalla stipula dell'Accordo, sono stati segnalati casi nei quali le banche aderenti non avrebbero rispettato gli impegni assunti; ciò avrebbe in parte vanificato l'efficacia dell'azione di prevenzione dei ripetuti fenomeni criminali incentrata, come detto, sul meccanismo del Fondo di cui all'art. 15 della legge n. 44/99.

Al riguardo, ferma restando la necessità di preservare criteri di sana e prudente gestione nell'erogazione dei prestiti, si sottolinea che, nell'ambito dell'attività istruttoria delle pratiche di fido, la circostanza che il richiedente abbia subito atti estorsivi o di usura non può costituire un elemento ostativo alla concessione del finanziamento.

In ogni caso, qualora nell'applicazione degli standard di valutazione del merito di credito si decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che sia fornito un sollecito riscontro al cliente; in tali casi andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle ragioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.

In caso di situazioni di particolare disagio di tipo economico o personale, potranno essere fornite indicazioni circa la possibilità di ricorrere alle Associazioni o alle Fondazioni impegnate nella

prevenzione dell'usura ovvero segnalare eventuali iniziative di microcredito conosciute e operanti nella zona.

Infatti, grazie alla concessione di piccoli prestiti ed al finanziamento di microattività produttive si fornisce un contributo di assoluto rilievo alla riduzione di richieste di prestiti illegali; si tratta di un settore nel quale è opportuno che si sviluppi l'iniziativa congiunta del sistema bancario e delle Associazioni.

Va, inoltre, considerato con attenzione il caso di soggetti che, avendo chiesto l'elargizione a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, siano stati ammessi al beneficio della sospensione dei termini previsto dall'art. 20 della legge n. 44/99. In tali occasioni, nell'ottica di non pregiudicare la posizione degli interessati successivamente alla concessione del beneficio, gli intermediari dovranno evitare di compiere atti peggiorativi della situazione di clientela già affidata e ciò con particolare riguardo alle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

Si rammenta, infine, che l'usura rientra nel novero dei reati presupposto del delitto di riciclaggio. Pertanto, nell'adempimento dei propri obblighi di collaborazione attiva, gli intermediari devono segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria come sospette le operazioni che presentino un "fumus" di usura. Nell'individuazione delle modalità operative riconducibili a presunta attività usuraria, ci si potrà avvalere, oltre che delle indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" della Banca d'Italia (c.d. "Decalogo"), degli specifici indici elaborati in merito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi. L'attento scrutinio dell'operatività della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette attenuano le probabilità di un coinvolgimento, ancorchè involontario, in fatti di usura e i connessi rischi legali e reputazionali.